

I musulmani in Italia: macellazione e alimentazione

di Alberto Roccella

1. La religione islamica richiede ai suoi aderenti l'osservanza di prescrizioni alimentari sulla carne animale che trovano il loro fondamento direttamente nel Corano:

«Vi sono interdetti gli animali morti di morte naturale, il sangue, la carne del maiale, gli animali su cui sia stato invocato, all'atto dell'uccisione un nome diverso da quello di Dio, gli animali soffocati, ammazzati a colpi di bastone, morti per caduta o per colpi di corna, quelli che bestie feroci abbiano divorato in parte, a meno che non li abbiate finiti di uccidere, nel modo prescritto, voi stessi, e, ancora, ciò che è stato immolato per gli idoli sui blocchi di pietra avanti alle vostre case; vi è pure proibito di ripartire tra di voi, a mezzo di frecce, gli animali uccisi, poiché ciò è un'empietà; guai, oggi, a coloro che negano la vostra religione; però non li temete, bensì temete me»¹.

Queste prescrizioni si inquadrano in un più ampio complesso di prescrizioni alimentari note come prescrizioni sul cibo *halâl* (o consentito), ma non costituiscono un'assoluta peculiarità. Esse invero sono simili a prescrizioni, storicamente precedenti, della religione ebraica, che trovano del pari il loro fondamento nella *Toràh*², e che nel loro complesso sono note come prescrizioni sul cibo *kashèr*.

Sul piano giuridico il problema che questo tipo di prescrizioni pone è quello del loro rapporto con la libertà di religione.

In effetti le prescrizioni alimentari, sia ebraiche sia islamiche, non consistono in veri e propri atti di culto, ma riguardano piuttosto pratiche di vita motivate da considerazioni religiose. Esse non sono quindi immediatamente riconducibili alla configurazione più tradizionale e consolidata della libertà di religione, tutelata quale aspetto della libertà di manifestazione del pensiero e sotto i profili della libertà di culto e di propaganda³.

La libertà di religione figura invero in questi termini sia nell'art. 18 della costituzione italiana, sia nell'art. 9 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848), sia infine nell'art. 18 del patto internazionale sui diritti civili e politici di New York del 16 dicembre 1966.

Eppure sarebbe affrettato e semplicistico liquidare il problema negando che esso possa essere inquadrato nella libertà di religione e quindi sostenendo la piena libertà della legge ordinaria di disciplinare la materia secondo puri criteri di convenienza od opportunità politica.

Infatti già nel primo studio sistematico sulla protezione internazionale della libertà religiosa si era riconosciuto che «l'elencazione e le specificazioni delle manifestazioni religiose tutelate espressamente dall'art. 9 della convenzione europea dei diritti dell'uomo non circoscrivono in alcun modo la nozione di libertà di manifestazione della religione, ma sono puramente esemplificative di possibili attività proprie di questa o quella credenza»⁴.

E comunque, se pure può essere dubbio che il rispetto della prescrizioni alimentari islamiche costituisca contenuto della libertà di religione⁵, è però difficile negare che tale rispetto quanto meno si colleghi alla predetta libertà.

Ebrei e musulmani infatti, ove non sia assicurato il rispetto delle prescrizioni religiose relative alle carni animali, risultano costretti a escludere del tutto le carni stesse dal loro regime alimentare, con apprezzabile riduzione della qualità della loro vita, ovvero a rinunciare all'osservanza del precetto religioso. Il rispetto delle prescrizioni alimentari sulle carni costituisce dunque un aspetto del diritto a vivere in osservanza dei precetti della propria religione.

Il collegamento tra libertà di religione e prescrizioni alimentari risulta del resto in modo deciso nell'analisi antropologica relativa ai divieti ebraici, i quali sono stati interpretati come simboli volti a indurre alla meditazione sull'unità, purezza e completezza di Dio; secondo questa interpretazione l'osservanza delle regole dietetiche sarebbe stata una parte significativa del grande atto liturgico di riconoscenza e di adorazione culminante col sacrificio nel tempio⁶.

Per quanto concerne specificamente la macellazione rituale ebraica (la *shechitah*), essa risulta intimamente connessa a una concezione religiosa. La macellazione non costituisce di per sé atto di culto, ma certamente è un atto religiosamente ispirato:

«L'uccisione dell'animale non deve essere fatta in maniera arbitraria, ma deve essere sacralizzata. Questo perché la morte di un essere vivente non deve mai diventare un atto semplice, ordinario, routinario. La shechitah si impone come un atto educativo che deve far pensare, che deve insegnare, che comunque non deve fare dimenticare la crudeltà dell'azione»⁷.

In Italia non è stato finora necessario approfondire lo studio del rapporto tra disciplina della macellazione e tutela della libertà di religione, perché il problema concretamente non si è posto. Ma può essere interessante ricordare che negli Stati Uniti, dove il problema si è effettivamente presentato per la religione Santeria, la corte suprema alcuni anni fa ha censurato limitazioni poste con ordinanze locali alla macellazione, ritenendole in contrasto col primo emendamento della costituzione, relativo appunto alla libertà di religione⁸.

In uno dei primi studi giuridici sui problemi posti dalla presenza islamica in Italia è stato inoltre correttamente posto un altro problema, distinto da quello relativo alla macellazione: «in caso di detenzione o di ricovero in pubblici istituti di cura i musulmani hanno diritto ad avere un cibo conforme ai dettati della loro religione?»⁹.

Questo interrogativo ripropone, e anzi in termini ancora più seri, il medesimo problema posto dalla disciplina della macellazione. La risposta positiva sembra indubbia, almeno se si muove dal presupposto che la libertà di religione sia pienamente tutelata solo quando non si sia costretti a violare precetti religiosi: nelle carceri e negli ospedali non è infatti possibile, almeno di norma, provvedere autonomamente all'alimentazione.

2. Le prescrizioni alimentari religiose ebraiche e islamiche sulle carni animali si sono consolidate storicamente in una tradizione secondo cui la macellazione rituale deve essere compiuta mediante iugulazione, valendosi di una lama affilatissima e senza alcuna intaccatura; con un unico taglio si recidono la trachea e l'esofago, in modo da ottenere il totale dissanguamento dell'animale.

Questa tradizione inoltre ha sviluppato il divieto religioso di cibarsi di animali morti (o ammazzati a colpi di bastone, secondo il Corano) nel senso che l'animale al momento della macellazione deve essere del tutto sano e vigile. La macellazione rituale non è quindi

compatibile col previo stordimento che si è largamente diffuso, ed è stato anzi prescritto per legge, in molti paesi al fine di ridurre al minimo la sofferenza degli animali¹⁰.

In Italia, in particolare, la protezione degli animali da atti di crudeltà o comunque da sofferenze non necessarie costituisce una linea di tendenza della legislazione fin dal secolo scorso: infatti già il codice penale del 1889 puniva (art. 491) i maltrattamenti degli animali. L'indirizzo normativo in questione è poi proseguito con la l. 12 giugno 1913, n. 611¹¹ e, specialmente negli ultimi decenni, con un'ampia serie di norme, in parte di attuazione di direttive comunitarie, su aspetti specifici della tutela, tra cui anche la macellazione¹².

I valori in gioco sono dunque da una parte una pratica collegata a prescrizioni religiose, dall'altra parte una tendenza normativa alla protezione degli animali che si è sviluppata da ultimo anche a seguito dell'affermazione politica delle formazioni verdi nonché della nuova sensibilità animalista espressa dal recente dibattito filosofico sugli animali¹³.

Al riguardo meritano di essere messi in rilievo due profili significativi.

In primo luogo le ragioni che hanno indotto a prescrivere lo stordimento degli animali prima della loro macellazione, per quanto nobili e condivisibili, sono estranee ai motivi che possono legittimare limitazioni alla libertà di religione. L'art. 19 della costituzione repubblicana, infatti, prevede espressamente soltanto il limite del buon costume, mentre la convenzione europea dei diritti dell'uomo e il patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 stabiliscono (pur con formule non esattamente coincidenti) che la libertà di religione possa essere oggetto di quelle sole restrizioni le quali costituiscano misure necessarie alla sicurezza pubblica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica o per la protezione degli altrui diritti e libertà fondamentali¹⁴.

In secondo luogo, come si è visto, la macellazione rituale, sia ebraica sia islamica, non intende affatto costituire un atto volontario di maltrattamento, ma anzi vuole essere un modo tendenzialmente rapido e indolore (almeno per le conoscenze e le tecniche disponibili nelle epoche in cui le rispettive tradizioni si sono sviluppate) di procurare la morte degli animali destinati all'alimentazione umana.

L'orizzonte culturale e di valori delle due religioni in tema di macellazione non è dunque radicalmente divergente da quello dell'odierna civiltà occidentale di stampo cristiano, ma converge con quest'ultimo (che anzi ha preceduto storicamente) sull'esigenza di ridurre al minimo la sofferenza animale. Ciò che varia è soltanto una modalità esecutiva della macellazione, come il previo stordimento, che le due religioni non ammettono. A questa modalità esecutiva si aggiunge poi che la macellazione animale nella civiltà occidentale si è compiutamente laicizzata, mentre per le due religioni essa ha mantenuto il carattere di un atto religiosamente ispirato.

I due distinti ordini di considerazioni suggeriscono quindi univocamente un criterio di bilanciamento favorevole alle esigenze religiose ebraiche e islamiche, criterio finora effettivamente seguito dalla disciplina normativa in materia.

3. La fonte principale di disciplina della materia è stata per lungo tempo il r.d. 20 dicembre 1928, n. 3298, *Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni*, che riguarda la macellazione degli animali bovini, bufalini, suini, ovini, caprini ed equini destinati all'alimentazione¹⁵.

In precedenza la macellazione era stata disciplinata dal r.d. 21 luglio 1927, n. 1586, secondo cui (art. 9) per la macellazione degli animali si dovevano adottare procedimenti atti a produrre la morte nel modo più rapido possibile, usando apparecchi esplodenti a proiettile captivo, oppure la recisione del midollo allungato (enervazione) ovvero altro sistema da riconoscersi idoneo dall'autorità prefettizia, sentito il consiglio provinciale di sanità¹⁶. L'abbattimento doveva essere immediatamente seguito dalla recisione dei grossi vasi

sanguigni del collo (comunemente detta iugulazione), per ottenere il più completo dissanguamento. La macellazione con la recisione del midollo allungato (enervazione) doveva essere eseguita esclusivamente da personale di sicura abilità, debitamente autorizzato dal direttore del macello.

Il r.d. n. 3298 del 1928 riproduceva integralmente all'art. 9 la disciplina posta appena l'anno precedente dal corrispondente articolo del r.d. n. 1586 del 1927, ma aggiungeva anche un ultimo comma secondo cui «le macellazioni da eseguirsi in osservanza di precetti religiosi dovranno sempre aver luogo col pieno rispetto delle norme stabilite dai precetti medesimi».

Il r.d. n. 3298 del 1928 confermava dunque le istanze di protezione degli animali da sofferenze inutili che erano state accolte già dalla l. 12 giugno 1913, n. 611 e dal r.d. n. 1586 del 1927, e che proprio nello stesso turno di tempo costituivano oggetto di riflessione filosofica¹⁷. Allo stesso tempo però il regolamento faceva anche pienamente salve le macellazioni in osservanza di precetti religiosi.

Allo stesso criterio si è attenuta la direttiva del consiglio delle comunità europee 74/577/Cee, del 18 novembre 1974, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione¹⁸.

La direttiva muoveva dalla considerazione che le legislazioni nazionali in materia di protezione degli animali presentavano disparità tali da compromettere direttamente il funzionamento del mercato comune, poiché gli oneri da esse derivanti variavano da uno stato membro all'altro. La direttiva intendeva inoltre intraprendere un'azione comunitaria intesa a prevenire, in generale, ogni trattamento crudele sugli animali; a tal fine la direttiva imponeva agli stati membri di provvedere affinché per la macellazione degli animali delle specie bovina, ovina, suina e caprina e dei solipedi (equini) venissero adottate misure atte ad assicurare lo stordimento degli animali immediatamente prima della macellazione secondo procedimenti appropriati.

La direttiva precisava la nozione di stordimento, definito come un procedimento effettuato per mezzo di uno strumento meccanico, dell'elettricità o dell'anestesia con il gas senza ripercussioni sulla salubrità delle carni e delle frattaglie e che, applicato ad un animale, provochi nel soggetto uno stato d'incoscienza che persista fino alla macellazione, evitando comunque ogni sofferenza inutile agli animali. Questo procedimento doveva essere approvato dall'autorità competente.

La direttiva tuttavia non attribuiva carattere assoluto all'obbligo del previo stordimento. Essa stabiliva infatti (art. 3) che in alcuni casi particolari, segnatamente la macellazione d'urgenza e la macellazione per consumo proprio, l'autorità competente poteva accordare deroghe alle disposizioni della medesima, ma doveva accertarsi che non venissero inflitti agli animali trattamenti crudeli o sofferenze inutili all'atto dello stordimento e della macellazione.

La direttiva inoltre stabiliva all'art. 4 che essa non pregiudicava in alcun modo le disposizioni nazionali concernenti metodi di macellazione particolari richiesti da alcuni riti religiosi. La direttiva quindi non salvaguardava direttamente le macellazioni rituali: essa però consentiva agli stati di derogare, ove ritenuto opportuno, all'obbligo di stordimento per le macellazioni religiose.

La direttiva infine stabiliva (art. 5) il termine del 1° luglio 1975 per l'adeguamento degli stati membri alle disposizioni in essa contenute. La repubblica italiana lasciava però scadere questo termine senza adottare alcun provvedimento, cosicché la commissione delle comunità europee ricorreva alla corte di giustizia.

Nel giudizio emergevano chiaramente i contorni della questione. L'Italia si difendeva ricordando l'art. 9 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni e sostenendo quindi il carattere puramente formale dell'inadempimento. Per contro la corte di giustizia rilevava che

l'art. 9 del r.d. n. 3298 del 1928 non imponeva obbligatoriamente lo stordimento, ma conteneva soltanto la prescrizione generica di adottare per la macellazione degli animali procedimenti atti a produrre la morte nel modo più rapido possibile, lasciando all'autorità amministrativa il compito di approvarli. La direttiva invece rendeva obbligatorio lo stordimento, prevedendo in via esclusiva tre procedimenti (con strumento meccanico, elettroanestesi, anestesia con il gas)¹⁹, e imponeva di provocare nell'animale uno stato di incoscienza tale da persistere fino alla macellazione. Il giudizio veniva quindi definito con una sentenza di accertamento dell'inadempimento²⁰.

L'Italia si adeguava alla direttiva n. 74/577/Cee con la l. 2 agosto 1978, n. 439, la quale riguardava anche gli animali della specie bufalina (non considerati dalla direttiva).

La legge riproduceva le disposizioni della direttiva sull'obbligo di stordimento degli animali prima della macellazione (art. 1) e stabiliva che con decreto del ministro della Sanità sarebbero state emanate le direttive necessarie all'attuazione di tale obbligo (art. 2, primo comma). Veniva invece riconosciuto di competenza degli organi regionali l'accertamento presso gli stabilimenti di macellazione dell'idoneità degli strumenti e dei metodi usati ai fini dello stordimento degli animali prima della macellazione, nonché della capacità del personale (art. 2, secondo comma). La legge affidava ugualmente alle regioni (art. 3) il compito di accordare le deroghe previste dall'art. 3 della direttiva²¹ e sfruttava la possibilità aperta dall'art. 4 della direttiva medesima stabilendo (art. 4) che «le disposizioni della presente legge non sono applicate nei casi in cui speciali metodi di macellazione, in osservanza di riti religiosi, siano autorizzati con decreto del Ministro della sanità di concerto col Ministro dell'interno».

Alla legge n. 439 del 1978 facevano quindi seguito le norme di attuazione previste dall'art. 2²², le quali precisavano (art. 1) le modalità dello stordimento²³, la qualificazione del personale addetto alle relative operazioni (art. 2), la disciplina delle deroghe consentite dalla direttiva e dalla legge (art. 3). Per le infrazioni alle stesse norme veniva infine richiamata (art. 4) l'applicabilità dell'art. 727 del codice penale (maltrattamento di animali), nonché dell'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie²⁴.

Qualche tempo dopo anche l'art. 4 della legge n. 439 del 1978 riceveva seguito mediante il decreto ministeriale 11 giugno 1980²⁵, emanato dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'interno, recante *Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico ed islamico*.

Il decreto menzionava nelle premesse la richiesta dell'unione delle comunità israelitiche italiane di autorizzare le comunità stesse alla macellazione degli animali secondo le modalità del rito ebraico, nonché l'analoga richiesta del centro islamico culturale d'Italia di autorizzare le comunità islamiche italiane alla macellazione degli animali secondo le modalità del rito islamico. Sempre nelle premesse il decreto dava inoltre atto che le comunità israelitiche e il centro islamico erano stati riconosciuti enti morali²⁶, e che da parte di paesi di religione islamica i quali non disponevano di sufficienti strutture e impianti per la macellazione esistevano richieste di importazione dall'Italia di carni bovine, ovine ed equine macellate nel territorio nazionale, a condizione che la macellazione avvenisse nel rispetto del rito islamico.

Il decreto autorizzava quindi la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo i riti ebraico ed islamico da parte delle rispettive comunità (art. 1), precisando che «La macellazione deve essere effettuata da personale qualificato che sia perfettamente a conoscenza ed addestrato nell'esecuzione dei rispettivi metodi rituali. L'operazione deve essere effettuata mediante un coltello affilatissimo in modo che possano essere recisi con un unico taglio contemporaneamente l'esofago, la trachea ed i grossi vasi sanguigni del collo» (art. 2).

Il decreto stabiliva altresì (art. 3) che «Nel corso della operazione devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il più possibile sofferenze ed ogni stato di eccitazione non necessario. A tal fine gli animali debbono essere introdotti nella sala di macellazione solo quando tutti i preparativi siano stati completati. Il contenimento, la preparazione e la iugulazione degli animali debbono essere eseguiti senza alcun indugio»²⁷.

Il decreto quindi attribuiva rilievo alle esigenze religiose ebraiche e islamiche, come consentito (ancorché non imposto) dalla direttiva n. 74/577/Cee. L'obbligo di previo stordimento veniva escluso per le macellazioni rituali, pure senza eludere completamente (ma anzi ribadendo) quelle istanze di protezione degli animali da sofferenze inutili in occasione della macellazione che l'ordinamento italiano aveva accolto già da tempo e che avevano motivato poi la direttiva comunitaria.

Il decreto ministeriale ha suscitato commenti vari. Vi è stato per esempio chi si è limitato a registrare lo scontro tra due principi, quello della libertà religiosa e quello del rispetto dei diritti animali, col conseguente conflitto morale di non facile soluzione²⁸. Il decreto però è stato criticato da chi, pur consapevole delle esigenze religiose ebraiche e islamiche, ha assunto la protezione degli animali come valore preminente rispetto a quelle esigenze²⁹. Per contro il decreto è stato commentato positivamente da chi si è posto in una prospettiva tesa a favorire l'integrazione nella società italiana (ma anche il rispetto delle specifiche identità etniche, culturali e religiose) degli immigrati provenienti dai paesi islamici³⁰. E, in effetti, l'autorizzazione alla macellazione rituale senza previo stordimento facilita questa integrazione, poiché evita la rinuncia alle carni animali ovvero l'alternativa, che operativamente può risultare complicata e onerosa, dell'importazione dall'estero di carni macellate ritualmente³¹.

L'autorizzazione alla macellazione rituale, pienamente legittimata dalla direttiva comunitaria e dalla legge n. 439 del 1978, non è del resto criticabile dal punto di vista sistematico.

Infatti la direttiva 74/577/Cee ammetteva deroghe al previo stordimento degli animali anche in alcuni casi particolari, segnatamente la macellazione d'urgenza e la macellazione da parte dell'agricoltore per consumo proprio (art. 3). Inoltre il d.m. 16 febbraio 1980 aveva individuato, in attuazione dell'art. 3 l. 2 agosto 1978, n. 439, ulteriori casi particolari in cui era possibile derogare all'obbligo del previo stordimento (art. 3): si trattava dei casi di necessità o forza maggiore, dovuti a calamità naturali o comunque a situazioni di emergenza che causano problemi di approvvigionamento di determinate zone a seguito della interruzione dei rifornimenti alimentari.

Dunque l'obbligo di stordimento degli animali prima della macellazione non era assoluto, ma conosceva una pluralità di deroghe, ammesse anche per motivi meno significativi delle esigenze religiose che stanno a base delle macellazioni rituali ebraica e islamica.

Infine va considerato che l'Italia non è stato l'unico paese europeo ad aver consentito le macellazioni rituali. Anche la Francia, infatti, ha consentito questi tipi di macellazione³², mentre la Spagna, pur salvaguardando la normativa sanitaria, ha previsto le macellazioni rituali negli accordi stipulati con la federazione delle comunità israelite e con la commissione islamica³³. La macellazione rituale è consentita altresì in Gran Bretagna e Danimarca³⁴.

4. Alla protezione degli animali da macello è stata dedicata anche una convenzione europea, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 10 maggio 1979, la quale tende a un'applicazione uniforme dei metodi di abbattimento che risparmino nei limiti del possibile agli animali sofferenze e dolori, tenuto conto altresì che la paura, la tensione, i dolori e le

sofferenze di un animale al momento dell'abbattimento rischiano di influenzare la qualità della carne.

La convenzione europea si applica a solipedi, ruminanti e suini, ma anche a conigli e pollame e ha quindi un ambito di applicazione più ampio di quello della direttiva 74/577/Cee. Essa ha confermato l'obbligo, già previsto dalla citata direttiva comunitaria, di stordimento degli animali prima della macellazione (art. 12). L'art. 17, comma 1, della convenzione consente però alle parti contraenti di autorizzare deroghe alle disposizioni relative alla fase preliminare di stordimento in alcuni casi, tra cui appunto quello di abbattimento secondo riti religiosi. Anche in tal caso deve però essere risparmiato agli animali ogni sofferenza o dolore evitabili (art. 17, comma 2).

Nel caso di abbattimento rituale è obbligatorio immobilizzare gli animali della specie bovina prima dell'abbattimento, mediante un procedimento meccanico, allo scopo di evitare all'animale ogni dolore, sofferenza ed eccitazione, come anche ogni ferita o contusione (art. 13). È proibito impiegare mezzi di contenzione che causino sofferenze evitabili, legare le membra posteriori degli animali o appenderli prima della fase di stordimento e, nel caso di abbattimento rituale, prima che il sangue sia completamente sgorgato (art. 14). Infine ciascuna parte contraente che autorizzi abbattimenti secondo riti religiosi deve assicurarsi dell'abilitazione dei sacrificatori da parte degli organismi religiosi, a meno che non sia la parte contraente stessa a rilasciare le autorizzazioni necessarie (art. 19).

La convenzione europea sulla protezione degli animali da macello risulta dunque affine nella sua impostazione alla direttiva n. 74/577/Cee. Essa ha inteso perseguire l'obiettivo della difesa degli animali da sofferenze non necessarie in occasione della macellazione, con prescrizioni anche più dettagliate di quelle della direttiva. La convenzione non si è fatta carico direttamente della salvaguardia delle esigenze religiose ebraiche e islamiche, ma ha lasciato piena libertà alle parti che vi aderiscono di consentire le macellazioni rituali. L'Italia ha aderito alla convenzione di Strasburgo dopo aver dato attuazione alla direttiva comunitaria³⁵, ma senza incidere direttamente sulla legge n. 439 del 1978 e sugli atti amministrativi conseguenti³⁶.

5. Il d.m. 11 giugno 1980 sembra aver pienamente soddisfatto le esigenze religiose ebraiche e islamiche in tema di macellazione rituale.

Dopo l'emanazione di quel decreto i rapporti tra lo Stato e l'unione delle comunità ebraiche italiane sono stati regolati dalla l. 8 marzo 1989, n. 101, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, allegata alla stessa legge. L'art. 6, comma 2, della legge (che riproduce senza modificazioni l'art. 5, secondo comma, dell'intesa) ha stabilito che «La macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 giugno 1980, in conformità alla legge e alla tradizione ebraiche».

L'intesa con l'unione delle comunità ebraiche non ha dunque comportato alcuna innovazione in tema di macellazione rituale³⁷. L'intesa ha però assicurato al d.m. 11 giugno 1980 garanzia pattizia, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost., nei confronti dell'unione delle comunità ebraiche, la quale implicitamente ha riconosciuto quel decreto sufficiente ad assicurare il rispetto delle prescrizioni religiose ebraiche e ha chiesto (e ottenuto) soltanto l'impegno dello Stato a non modificare o revocare quel decreto, per quanto concerne la macellazione secondo il rito ebraico, senza ulteriore previa intesa con l'unione stessa³⁸.

Anche le esigenze religiose islamiche appaiono soddisfatte dal d.m. 11 giugno 1980: non risulta invero che siano state avanzate richieste di modifica o di integrazione di quel decreto. Anzi, tutti e tre gli schemi di intesa elaborati da organizzazioni islamiche tra il 1993 e il 1996 hanno riprodotto la stessa formula dell'intesa con l'unione delle comunità

ebraiche, pur con lievi varianti formali che però risultano ininfluenti sul contenuto normativo³⁹.

Se tutte le organizzazioni islamiche si sono limitate a chiedere di coprire il d.m. 11 giugno 1980 con garanzia pattizia anche nei loro confronti (come già stabilito nei confronti dell'unione delle comunità ebraiche), ma non hanno avanzato richieste ulteriori o diverse, si può ipotizzare che quel decreto sia stato considerato adeguato a tutelare le esigenze religiose di cui le organizzazioni islamiche si fanno portatrici⁴⁰.

Si spiega in tal modo altresì come il disegno di legge sulla libertà religiosa deliberato dal governo nel 1997 non abbia disposto nulla sulla macellazione⁴¹, la quale evidentemente non è stata percepita come un problema aperto, meritevole di una soluzione normativa nuova o anche soltanto di una disposizione di legge puramente ricognitiva e confermativa della disciplina vigente.

6. Nella produzione normativa più recente in tema di macellazione e di commercializzazione delle carni si registra la direttiva del consiglio delle comunità europee 91/497/Cee, del 19 luglio 1991⁴², la quale ha sostituito con un nuovo testo la direttiva 64/433/Cee relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche.

La direttiva, cui è stata data attuazione in Italia col d. lgs. 18 aprile 1994, n. 286, non riguarda direttamente le macellazioni rituali religiose, le quali però sono espressamente previste e dunque salvaguardate⁴³.

Successivamente è intervenuta però anche la direttiva del consiglio delle comunità europee 93/119/Ce, del 22 dicembre 1993⁴⁴, relativa proprio alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

La direttiva ha ricordato che la convenzione europea per la protezione degli animali da macello era stata approvata in nome della comunità mediante decisione 88/306/Cee del consiglio⁴⁵, ma che la convenzione aveva un ambito di applicazione più ampio di quello della direttiva 74/577/Cee. La direttiva inoltre è stata motivata con l'obiettivo di agevolare la realizzazione del mercato interno per gli animali e i prodotti di origine animale, data l'incidenza sulle condizioni di concorrenza delle leggi nazionali sulla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento, ma anche con l'obiettivo di evitare in tale occasione agli animali qualsiasi dolore o sofferenza evitabili.

La direttiva ha quindi dettato una nuova disciplina sulla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento in modo da adeguare lo standard di tutela comunitario a quello della convenzione di Strasburgo del 10 maggio 1979. Essa ha altresì abrogato la direttiva 74/577/Cee, con effetto dal 1° gennaio 1995, data che costituiva anche il termine per l'adeguamento da parte degli stati membri (artt. 17 e 18).

L'Italia si è adeguata alla nuova direttiva con oltre tre anni di ritardo, mediante il d. lgs. 1° settembre 1998, n. 333⁴⁶, il quale nei primi dodici articoli ha riprodotto, salvo lievissimi adattamenti, i corrispondenti articoli della direttiva. Le disposizioni finali della direttiva (artt. 13-18) per la loro natura richiedevano di essere trasposte nell'ordinamento interno solo parzialmente: gli artt. 13 e 14 del d. lgs. n. 333 del 1998 corrispondono dunque agli artt. 14, par. 3, e 15, secondo comma, della direttiva. Anche gli allegati del decreto legislativo (identificati con le lettere dell'alfabeto da A a G) riproducono quelli della direttiva.

La sostanziale corrispondenza tra direttiva e decreto legislativo consente dunque di esaminare direttamente il decreto, il quale contiene una norma generale secondo cui le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione e abbattimento devono essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili (art. 3).

Questa disposizione generale trova svolgimento nell'art. 7, secondo cui le medesime operazioni possono essere effettuate solo da personale in possesso della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere tali attività in modo umanitario ed efficace; l'autorità competente si accerta dell'idoneità, delle capacità e conoscenze professionali delle persone incaricate delle macellazioni.

Il decreto legislativo ha stabilito inoltre (art. 5, comma 1, lett. c) che i solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili, trasportati nei macelli ai fini della macellazione, devono essere storditi prima della macellazione o abbattuti istantaneamente⁴⁷, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C che specifica in modo molto dettagliato i metodi di stordimento e di abbattimento ammessi per le diverse specie animali.

Il decreto però ha anche dedicato speciale considerazione alle macellazioni secondo determinati riti religiosi, per le quali l'autorità competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i rispettivi riti religiosi è l'autorità religiosa per conto della quale le macellazioni sono effettuate; questa opera sotto la responsabilità del veterinario ufficiale dell'unità (ora azienda) sanitaria locale competente per le altre disposizioni contenute nello stesso decreto (art. 2, comma 1, lett. h).

In accordo con quanto consentito dalla direttiva, il decreto ha stabilito inoltre che le disposizioni relative allo stordimento non si applicano alle macellazioni che avvengono secondo riti religiosi (art. 5, comma 2).

Questa eccezione non è l'unica. L'art. 5, comma 3, dispone infatti che alcuni stabilimenti di macellazione che beneficiano di regimi speciali⁴⁸ possono derogare, purché siano comunque rispettate le disposizioni generali di cui all'art. 3, ai procedimenti di stordimento ed abbattimento prescritti dall'allegato C, per i volatili da cortile, i conigli, i suini, gli ovini e i caprini. L'art. 9, inoltre, estende l'obbligo del previo stordimento alle macellazioni a domicilio da parte di privati per consumo familiare, ma solo per gli animali della specie ovina, suina e caprina⁴⁹, non invece per i volatili da cortile e i conigli.

Il d. lgs. n. 333 del 1998 ha infine previsto le sanzioni per le violazioni alle prescrizioni da esso poste (art. 15) e ha abrogato la l. 2 agosto 1978, n. 439 (art. 16).

La nuova disciplina non comporta variazioni di valutazione rispetto alla precedente circa il bilanciamento di valori operato. In particolare dal punto di vista sostanziale la nuova disciplina della macellazione soddisfa ugualmente, al pari della precedente, le esigenze religiose ebraiche e islamiche.

Si può notare però che il d.m. 11 giugno 1980, ancorché non espressamente menzionato (né in seguito formalmente revocato in via amministrativa), è stato però in definitiva travolto dal d. lgs. n. 333 del 1998. Le macellazioni rituali, infatti, sono ora ammesse *direttamente* dalla fonte normativa primaria (il decreto legislativo, appunto), e non più da un atto amministrativo (gli artt. 1 e 4 del d.m. 11 giugno 1980), sulla base di una previsione (che avrebbe potuto anche non essere effettivamente sfruttata) della ormai abrogata legge n. 439 del 1978. Anche i requisiti di qualificazione professionale del personale addetto alle macellazioni rituali, già oggetto dell'art. 2 del d.m. 11 giugno 1980, sono ora disciplinati direttamente dal d. lgs. n. 333 del 1998 (artt. 2, comma 2, e 7). L'art. 3 del d.m. 11 giugno 1980 imponeva l'obbligo di evitare sofferenze ed eccitazioni non necessarie, mentre questo obbligo è ora previsto dall'art. 3 del d. lgs. n. 333: si è avuta quindi una novazione della fonte normativa, ma anche un'estensione dell'obbligo, giacché ora bisogna risparmiare agli animali anche i dolori evitabili.

Il d. lgs. n. 333 del 1998 è stato emanato senza alcuna previa intesa con l'unione delle comunità ebraiche, né reca una clausola di salvaguardia per la macellazione ebraica. Dal punto di vista formale, dunque, appare indubbia la violazione dell'intesa del 1987 con l'unione delle comunità ebraiche, la quale aveva salvaguardato non genericamente la macellazione secondo il rito ebraico, ma lo specifico regime posto dal d.m. 11 giugno 1980.

Non si ha notizia tuttavia di doglianze da parte ebraica per questa violazione formale, che si inserisce in un contesto di dimenticanza del diritto (o addirittura di mancato rispetto degli impegni pattizi dello Stato) nelle relazioni ecclesiastiche, già acutamente e opportunamente denunciato⁵⁰.

La nuova disciplina è poi rilevante per l'eventuale seguito delle proposte di intesa avanzate dalle organizzazioni islamiche: non avrebbe più senso, infatti, continuare a far riferimento in nuove intese al d.m. 11 giugno 1980, ma occorrerebbe riferirsi al d. lgs. n. 333 del 1998.

7. Rimane da considerare il problema (enunciato alla fine del par. 1) dell'alimentazione *halàl* negli istituti di detenzione, negli ospedali e, più in generale, nei servizi pubblici, fra cui in primo luogo le mense scolastiche.

Il problema riguarda, negli stessi termini, anche gli ebrei per il cibo *kashèr*, ma non è stato considerato nell'intesa con l'unione delle comunità ebraiche; del resto neanche i tre schemi di intesa elaborati dalle organizzazioni islamiche affrontano l'argomento⁵¹.

Come si è accennato, un atteggiamento di favore per l'integrazione della popolazione di religione islamica dovrebbe condurre senza esitazioni a favorire la realizzazione di un'alimentazione conforme ai principi religiosi ebraici e islamici. Non mancano del resto notizie giornalistiche secondo cui in alcune circostanze, in cui la presenza islamica è significativa, si persegue già questo obiettivo⁵².

Va peraltro tenuto conto che l'alimentazione *halal* o *kashèr* pone non tanto un problema di disciplina giuridica, come invece la macellazione, quanto piuttosto un problema di standard di qualità nell'erogazione dei servizi pubblici.

Lo strumento istituzionalmente più corretto e adeguato da utilizzare dovrebbe essere costituito quindi non dalla legge (salvo che per gli istituti di detenzione), ma dalle carte dei servizi pubblici, con cui i rispettivi gestori dovrebbero fissare gli standard qualitativi da assicurare. Uno stimolo positivo potrebbe però provenire dal presidente del consiglio dei ministri, cui spetta l'emanazione di schemi generali di riferimento delle carte dei servizi pubblici⁵³.

¹ È riportato nel testo il versetto 4 della Sûra V, nella traduzione italiana del Corano di L. Bonelli, Milano, Hoepli, 1976². Ma si vedano anche i seguenti versetti: II, 168; VI, 146-147; XVI, 115-116.

² Genesi, 9, 4; Levitico, 11, 1-47; 17, 12-14; Deuteronomio, 12, 16 e 23-24; 14, 3-21; 15, 23. Sulle restrizioni alimentari ebraiche v. le voci *Dietary Laws* e *Food*, in *Encyclopaedia Judaica*, Jerusalem, Keter Publishing House Jerusalem, vol. VI, 1974³, p. 26 ss. e, rispettivamente, p. 1414 ss. V. anche R. Di Segni, *Guida alle regole alimentari ebraiche* a cura dell'assemblea dei rabbini d'Italia, Roma, Carucci, 1986². Sulle prescrizioni alimentari islamiche e per confronti con le prescrizioni bibliche v. la voce HAYAWAN in *The Encyclopaedia of Islam*, a cura di B. Lewis et al., Leiden-London, E.J. Brill-Luzac & Co., III, 1986, p. 305 ss. e specialmente pp. 306-308; v. inoltre E. Francesca, *Introduzione alle regole alimentari islamiche*, Roma, Istituto per l'oriente C.A. Nallino, 1995.

³ In generale sulla libertà di religione v. S. Lariccia, *La libertà religiosa*, in *Trattato di diritto amministrativo* diretto da Giuseppe Santaniello, vol. XII, *Libertà costituzionali e limiti amministrativi*, Padova, Cedam, 1990, pp. 227 ss.

⁴ In questi termini v. F. Margiotta Broglio, *La protezione internazionale della libertà religiosa nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Milano, Giuffrè, 1967, p. 44.

⁵ Affermativamente in tal senso v. però F. Castro, *L'Islam in Italia: profili giuridici*, in «QDPE», 1996/1, p. 278, secondo cui i diritti conclamati dall'art. 19 Cost. ricomprendono anche l'alimentazione *halâl*, cioè lecita secondo le prescrizioni alimentari islamiche.

⁶ M. Douglas, *Purity and danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*, Harmondsworth, Penguin Books, 1970, trad. it. *Purezza e pericolo. Un'analisi dei concetti di contaminazione e tabù*, Bologna, Il Mulino, 1993², pp. 104-105.

⁷ R. Di Segni, *Guida alle regole alimentari ebraiche*, cit., p. 71.

⁸ Corte suprema degli Stati Uniti, sentenza 11 giugno 1993, *Church of Lukumi v. City of Hialeah*, in «United States Supreme Court Reports», vol. 124, 1995, p. 472 ss.

⁹ L. Musselli, *Islam ed ordinamento italiano*, in «Il diritto ecclesiastico», 1992, I, p. 638. L'interrogativo è ovviamente estensibile agli ebrei e riguarda anche gli utenti delle mense scolastiche, almeno quando le mense siano strettamente integrate nel servizio scolastico, in modo che non sia praticamente possibile scindere la fruizione della mensa dalla scuola.

¹⁰ La macellazione rituale islamica comprende numerose altre regole: il macellatore deve essere musulmano, il capo dell'animale al momento della macellazione deve essere rivolto verso la *qibla*, l'animale deve ancora dar segni di vita subito dopo la macellazione. Descrizioni accurate di queste regole sono fornite dalla World Federation of Khoja Shia Ithnaasheri Muslim Communities, all'indirizzo Internet <http://www.world-federation.org/shialaw/hunting.htm>, nonché dalla Federation of Australian Muslim Students and Youth all'indirizzo Internet <http://www.ozemail.com.au/~famsy/Slaughtering.html>.

¹¹ L'art. 9 della legge n. 611 del 1913 venne poi modificato dalla l. 10 febbraio 1927, n. 292.

¹² Per una sintesi dell'evoluzione della legislazione v., da ultimo, A. Cosseddu, *Maltrattamento di animali*, in *Digesto IV - Discipline penalistiche*, VII, Torino, Utet, 1993, p. 528 ss. Nella legislazione successiva a questo saggio si ricordano, oltre alle fonti considerate più oltre nel testo, il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 532 (*Attuazione della direttiva CEE n. 91/628 relativa alla protezione degli animali durante il trasporto*) e la l. 22 novembre 1993, n. 473 (*Nuove norme contro il maltrattamento degli animali*).

¹³ Due opere importanti in questo dibattito sono quelle di P. Singer, *Animal Liberation*, New York, Random House, 1975, tr. it. *Liberazione animale*, Milano, Mondadori, 1991 (di impostazione utilitarista) e di T. Regan, *The Case for Animal Rights*, Berkeley, University of California Press, 1983, tr. it. *I diritti animali*, Milano, Garzanti, 1990 (di impostazione giusnaturalista). Nella letteratura italiana più recente, anche per ulteriori

indicazioni bibliografiche, oltre alla rivista «Etica & Animali», v. F. D'Agostino, *I diritti degli animali*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1994, pp. 78-104; L. Battaglia, *Etica e diritti degli animali*, Roma, Laterza, 1997.

¹⁴ Per una sottolineatura di questi criteri, come possibili limiti alla libertà di religione, v. S. Ferrari e I.C. Ibán, *Diritto e religione in Europa occidentale*, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 27.

¹⁵ Per la macellazione dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina v. invece il d.P.R. 10 agosto 1972, n. 967, e in particolare l'art. 6.

¹⁶ La pistola a proiettile captivo è dotata di un punzone che rientra in canna dopo lo sparo. Nell'enervezione si procede mediante un coltello al taglio del midollo spinale. Entrambi i sistemi provocano uno stato di incoscienza e quindi di insensibilità al dolore.

¹⁷ V. C. Goretti, *L'animale quale soggetto di diritto*, in «Rivista di filosofia», 1928, 348 ss., secondo cui (p. 363) «l'unico diritto che noi dobbiamo riconoscere all'animale è quello di non essere maltrattato».

¹⁸ Direttiva 74/577/Cee, in «Gazzetta ufficiale delle comunità europee», n. L 316 del 26 novembre 1974.

¹⁹ La direttiva quindi non consentiva l'enervezione né lo stordimento con la mazza (o mazzapicchio), pratica in precedenza largamente diffusa nei macelli: uno o più colpi di mazza alla nuca determinano una commozione cerebrale e quindi ugualmente l'incoscienza. Si tratta tuttavia di un sistema di stordimento che si presta a molti errori: su di esso si vedano le vibrato critiche di P. Singer, *Liberazione animale*, cit., p. 165.

²⁰ Corte di giustizia delle comunità europee, 6 giugno 1978, in causa 147/77, in «Raccolta della giurisprudenza della corte», 1978, p. 1311.

²¹ Le competenze amministrative regionali considerate nel testo risultavano pienamente in accordo con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, secondo cui le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera», di competenza regionale, comprendono anche quelle che tendono all'igiene e assistenza veterinaria, ivi compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli alimenti di origine animale (art. 27, primo comma, lett. l).

²² D.m. Sanità 16 febbraio 1980, in «Gazzetta ufficiale» n. 56 del 27 febbraio 1980.

²³ Ulteriori raccomandazioni per l'applicazione della normativa concernente lo stordimento degli animali prima della macellazione sono state impartite con la circolare della direzione generale servizi veterinari del ministero della Sanità n. 78 dell'11 ottobre 1984.

²⁴ L'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria (fino a 400.000 lire) per le violazioni dei regolamenti di esecuzione del medesimo testo unico. Non è quindi pienamente condivisibile la critica secondo cui la mancanza di sanzioni nella legge n. 439 del 1978 avrebbe fatto assumere alla disciplina ivi contenuta un significato almeno in parte simbolico (cfr. V. Pocar, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Roma-Bari, Laterza, 1998, p. 69). È vero infatti soltanto che la legge n. 439 del 1978 non ha posto autonome e specifiche misure sanzionatorie; ma non è mancata una disciplina sanzionatoria generale per le violazioni delle relative norme di attuazione (e quindi anche della disciplina principale contenuta nella stessa legge) e tale disciplina sanzionatoria è stata richiamata appunto in via ricognitiva dal d.m. 16 febbraio 1980.

²⁵ Pubblicato in «Gazzetta ufficiale», n. 168 del 20 giugno 1980.

²⁶ Le comunità israelitiche sono state riconosciute con r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731 (poi abrogato dall'art. 34 l. 8 marzo 1989, n. 101) e col r.d. 24 settembre 1931, n. 1279; il Centro islamico culturale d'Italia è stato riconosciuto col d.P.R. 21 dicembre 1974, n. 712.

²⁷ Il decreto infine prevedeva la possibilità di autorizzare la macellazione senza previo stordimento eseguita secondo il rito islamico nei macelli riconosciuti idonei all'esportazione

di carni ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264 (e quindi non necessariamente dalle comunità islamiche autorizzate dall'art. 1. Sul punto si vedano le specifiche istruzioni impartite con la citata circolare del ministero della Sanità n. 78 dell'11 ottobre 1984. Questa specifica possibilità di autorizzare la macellazione secondo il rito islamico era volta soltanto a favorire le esportazioni e quindi corrispondeva a un interesse puramente produttivo e commerciale, non a esigenze di protezione delle pratiche religiose interne al paese.

²⁸ V. V. Pocar, *Gli animali non umani*, cit., p. 69.

²⁹ V. G. Vignoli, *La protezione giuridica degli animali di interesse zootecnico (Legislazione italiana e Convenzioni internazionali)*, in «Rivista di diritto agrario», 1986, I, p. 761, secondo cui «il doveroso rispetto delle credenze di minoranze religiose, ancorché esigue, non giustifica l'ammissione legislativa di metodi ripugnanti alla grande maggioranza della popolazione e addirittura peggiorativi rispetto a quelli indicati dalla legislazione precedente in materia».

³⁰ V. E. Camassa Aurea, *L'immigrazione proveniente dai Paesi islamici. Conflitti ipotizzabili e soluzioni possibili*, in «Archivio giuridico Filippo Serafini», 1996, p. 60, la quale sottolinea l'opportunità di assicurare un'alimentazione che consenta il rispetto delle prescrizioni rituali.

³¹ A questa soluzione devono ricorrere gli ebrei in Svizzera, ove non è ammessa la macellazione rituale senza stordimento: v. R. Lapidoth, *La liberté de religion en droit international et le Judaïsme*, in *La tutela della libertà di religione. Ordinamento internazionale e normative confessionali*, a cura di S. Ferrari e T. Scovazzi, Padova, Cedam, 1988, p. 128. Ma nei primi decenni del secolo si ricorreva anche a un'altra soluzione: riferisce E. Casasco, *L'uomo e gli animali (Gli inutili maltrattamenti)*, Milano, Hoepli, 1929, p. 154, che, non essendo consentita in Svizzera la macellazione rituale, «i seguaci del rito ebraico portano piuttosto i loro animali, delle cui carni si nutrono, ai confini italiano e francese, per poter macellare a modo loro».

³² Sulle questioni alimentari poste dalla presenza islamica in Francia V. B. Basdevant-Gaudemet, *Lo statuto giuridico dell'Islam in Francia*, in «QDPE», 1996/1, pp. 105-108; A. Ferrari, *L'Islam e la repubblica, ovvero un interrogativo per il separatismo francese*, *ibidem*, pp. 132-133 (con indicazioni anche sull'autorizzazione alla macellazione ebraica). V. anche A. Boyer, *Le droit des religions en France*, Paris, Puf, 1993, pp. 221-223.

³³ Gli accordi (28 aprile 1992) dello Stato spagnolo con la federazione delle comunità israelitiche e con la commissione islamica sono stati ratificati con leggi 10 novembre 1992, nn. 25 e 26. Accordi e leggi di approvazione sono pubblicati in J. Bonet et al., *Acuerdos del Estado español con los judíos, musulmanes y protestantes*, Salamanca, Publicaciones Universidad pontificia, 1994, con vari saggi tra cui (p. 264 ss.) M. Tedeschi, *Gli accordi spagnoli di cooperazione e l'esperienza italiana*; v. anche V. Reina e M.A. Félix Ballestra, *Acuerdos del Estado español con confesiones religiosas minoritarias. Actas del VII congreso internacional de derecho eclesiástico del Estado*, (Barcelona, 1994), Madrid, Marcial Pons, 1996; J. Martinez-Torrón, *Separatismo y cooperación en los acuerdos del Estado con las minorías religiosas*, Granada, Editorial Comares, 1994; J.A. Souto Paz, *Gli accordi dello Stato spagnolo con le minoranze confessionali tradizionali*, in «Il diritto ecclesiastico», 1993, I, p. 532 ss.

Gli accordi spagnoli prevedono anche la tutela delle denominazioni «kashèr» e «halal», mediante rinvio alla disciplina della proprietà industriale.

³⁴ V. J.S. Nielsen, *Muslims in Western Europe*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1995², p. 52 e p. 78; per informazioni su Svezia e Svizzera, ove si ricorre a importazioni non essendo consentita la macellazione rituale, v. p. 84 e p. 89.

³⁵ La ratifica della convenzione di Strasburgo del 10 maggio 1979 sulla protezione degli animali da macello è stata autorizzata dalla l. 14 ottobre 1985, n. 623, la quale ha anche

previsto all'art. 5 i limiti minimi e massimi entro cui le leggi regionali potevano stabilire sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni della convenzione.

³⁶ Il d.m. 11 giugno 1980 aveva rilasciato l'autorizzazione alla macellazione rituale alle comunità ebraiche e islamiche e in ogni caso aveva ribadito che la macellazione deve essere effettuata da personale qualificato che sia a conoscenza ed addestrato nell'esecuzione dei rispettivi metodi rituali (art. 2). Poteva ritenersi quindi già soddisfatto il requisito prescritto dall'art. 19 della convenzione europea sulla protezione degli animali.

³⁷ Appare quindi giustificato il limitato rilievo attribuito alla disposizione pattizia negli studi sulle intese: v. un cenno in R. Botta, *L'intesa con gli israeliti*, in «QDPE», 1987, p. 115 e in V. Parlato, *Le intese con le confessioni acattoliche. I contenuti*, Torino, Giappichelli, 1996², pp. 54-55.

³⁸ L'intesa integrativa con l'unione delle comunità ebraiche italiane stipulata il 6 novembre 1996 ed alla quale ha fatto seguito la l. 20 dicembre 1996, n. 638, non ha toccato la disciplina della macellazione.

³⁹ La bozza di intesa elaborata dall'unione delle comunità ed organizzazioni islamiche in Italia (Ucoii) nel febbraio 1993 (v. in particolare l'art. 6) è pubblicata in «QDPE», 1993/2, p. 561 ss.: su di essa si vedano in generale le analisi di L. Musselli, *Libertà religiosa ed Islam nell'ordinamento italiano*, in «Il diritto ecclesiastico», 1995, I, p. 454 ss. e di R. Acciai, *La bozza di intesa fra la Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ed organizzazioni islamiche in Italia (U.C.O.I.I.)*, in V. Parlato e G.B. Varnier, *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, Torino, Giappichelli, 1995, p. 258 ss.

La bozza di intesa della comunità religiosa islamica - Coreis (v. in particolare l'art. 12) è stata presentata a San Remo il 28 maggio 1996 ed è pubblicata in «QDPE», 1998/2, p. 567 ss.: su di essa v. M. Tedeschi, *Verso un'intesa tra la repubblica italiana e la Comunità islamica in Italia?*, in «Il diritto di famiglia», 1996, p. 1574 ss.

La bozza di intesa dell'associazione musulmani italiani (Ami), elaborata nel 1996 (v. in particolare l'art. 6), è pubblicata in «QDPE», 1996/2, p. 536 ss. ed è stata brevemente commentata da L. Musselli, *A proposito di una recente proposta di bozza d'intesa con l'Islam*, in «Il diritto ecclesiastico», 1997, I, pp. 295-296.

⁴⁰ In Italia non si è finora concretamente posto, né appunto è stato sollevato dalle organizzazioni islamiche, il problema della festività islamica di *Aïd el Kebir*, nella quale si macella ritualmente un montone per consumo domestico. Il problema è invece rilevante in Francia, come ricordano A. Ferrari, B. Basdevant-Gaudemet, e A. Boyer nei saggi citati alla nota 32.

⁴¹ APC, XIII leg., disegno di legge n. 3497, recante «Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui "culti ammessi"», presentato dal governo il 3 luglio 1997, pubblicato in «QDPE», 1997/2, p. 591; in precedenza si veda il disegno di legge, dallo stesso titolo, deliberato dal consiglio dei ministri il 13 settembre 1990, *ibidem*, 1990/2, p. 530.

⁴² Pubblicata in «GUCE» n. L 268/87 del 24 settembre 1991.

⁴³ V. l'allegato I, capitolo VII, par. 32. Il d. lgs. n. 286 del 1994 e i suoi allegati sono stati modificati col d.m. 23 novembre 1995, in «Gazzetta ufficiale» n. 303 del 30 dicembre 1995, suppl. ord. n. 157.

⁴⁴ Pubblicata in «Gazzetta ufficiale delle comunità europee», n. L 340 del 31 dicembre 1993.

⁴⁵ Pubblicata in «Gazzetta ufficiale delle comunità europee» n. L 137 del 2 giugno 1988.

⁴⁶ Il d. lgs. 1° settembre 1998, n. 333 è stato emanato in base alla delega legislativa prevista dalla l. 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997), art. 1, comma 9, lett. b).

⁴⁷ Il d. lgs. 333 del 1998 ha fornito all'art. 2, comma 1, alcune definizioni. Per stordimento si intende qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza che si protrae fino a quando non intervenga la morte (lett. e); per abbattimento si intende qualsiasi procedimento che produca la morte dell'animale (lett. f); per macellazione si intende l'uccisione dell'animale mediante dissanguamento (lett. g).

⁴⁸ Si tratta: a) dei macelli di capacità limitata (600 capi bovini equivalenti all'anno, e comunque non oltre 12 capi alla settimana), di cui all'art. 5 d. lgs. 18 aprile 1996, n. 286 e successive modifiche; b) delle aziende di agricoltori, con produzione annua di volatili da cortile inferiore a 10.000 capi, ceduti in piccole quantità direttamente al consumatore finale nell'azienda o sul mercato settimanale o più vicino o cedute a un dettagliante, nella stessa località o in località vicina, per la vendita diretta al consumatore finale (d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495, art. 4); c) degli stabilimenti per la macellazione di volatili da cortile destinati alla produzione di fegato grasso (d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495, art. 12).

⁴⁹ Non sembra quindi possibile, allo stato, risolvere il problema della festività islamica di *Aid el Kebir*, ricordato alla nota 40.

⁵⁰ V. C. Cardia, *L'art. 6 del trattato del Laterano. Un caso di amnesia giuridica*, in «Il diritto ecclesiastico», 1997, I, p. 25 ss.

⁵¹ Neanche le due intese della Spagna, citate alla nota 32, considerano questo argomento.

⁵² G. Galvano, *A Palermo la mensa scolastica è multirazziale*, in «Corriere-Scuola», fasc. all. al «Corriere della sera» del 26 marzo 1999.

⁵³ La promozione del miglioramento della qualità dei servizi pubblici costituisce un indirizzo di riforma molto importante, avviato col d.p.c.m. 27 gennaio 1994, in «Gazzetta Ufficiale» n. 43 del 22 febbraio 1994, e sviluppato poi dall'art. 2 del d.l. 12 maggio 1995, n. 163, convertito in l. 11 luglio 1995, n. 273.